

CONVENZIONE DEL CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E
MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA

Omissis (soggetti, domicilio fiscale e legale rappresentanza)

PREMESSO

1. che la legge regionale 23 febbraio 2005 n. 35 (Costituzione del Consorzio "Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA") ha previsto che la Regione promuovesse la costituzione del Consorzio pubblico denominato LaMMA per la creazione e gestione di basi dati ambientali e la elaborazione e diffusione di modelli anche finalizzati alla tutela del territorio;
2. che con atto del Notaio Mario Piccinini del 20 dicembre 2007 Repertorio n. 60.151, Fascicolo n. 25.614, registrato a Firenze il 21 dicembre 2007 al numero 12.958, la Regione Toscana, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Fondazione per il clima e la sostenibilità hanno sottoscritto la Convenzione costitutiva del Consorzio LaMMA a cui è allegato lo Statuto dell'ente;
3. che con la legge regionale 17 luglio 2009 n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) è stata abrogata la legge istitutiva del LaMMA e modificata la disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del Consorzio;
4. che con la legge regionale 20 dicembre 2016 n.87 di modifica della legge n.39/2009 sono stati modificati ed ampliati gli ambiti operativi del LAMMA;
5. che in particolare con l'attuale normativa vigente:
 - a) sono stati ridefiniti gli ambiti operativi e le nuove funzioni che il LAMMA svolge per gli Enti consorziati;
 - b) è possibile per il LAMMA partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, finanziate a livello nazionale e internazionale;
 - c) è possibile per il LAMMA svolgere attività a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano annuale delle attività;
 - d) sono state definite in modo più puntuale le attività del Consorzio, distinguendo in attività ordinarie e straordinarie affidate dagli Enti consorziati, in attività per conto di soggetti terzi e in attività per iniziative progettuali nazionali e internazionali;
6. che in data 19 novembre 2008 la Fondazione per il clima e la sostenibilità è receduta dal Consorzio.
7. che si rende necessario adeguare gli atti costitutivi del LaMMA alla l.r. 39/2009, provvedendo all'approvazione di una nuova convenzione e di un nuovo statuto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Composizione e finalità del Consorzio

1. Al Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA, già istituito ai sensi della l.r. 35/2005, partecipano la Regione Toscana ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

2. Il Consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all'articolo 3, sia a favore dei soggetti consorziati che per i soggetti terzi.

Per le attività in favore di soggetti terzi, il Consorzio è tenuto a rispettare il limite del 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano annuale delle attività.

3. Il Consorzio è regolato dallo statuto (all. A) contenente le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del medesimo, alle funzioni degli organi consortili, alle modalità di ingresso e ai casi di esclusione o di recesso dei consorziati.

Art. 2

Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio è ente dipendente dalla Regione Toscana ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico nonché di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

Art. 3

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio svolge, in raccordo costante con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:

a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione;

b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;

c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;

d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;

e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;

f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.

2. Il Consorzio può svolgere attività a favore di soggetti terzi non consorziati.

Art. 4

Raccordo operativo tra il "LaMMA" ed i soggetti consorziati

1. L'attività del Consorzio è indirizzata dalla Giunta regionale sentiti gli altri soggetti consorziati.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale con propria delibera:

a) approva gli indirizzi per l'attività del Consorzio, di cui all'articolo 16 della l.r. 39/2009,

riguardanti, in particolare, la determinazione degli obiettivi e delle priorità da assicurare, nonché i criteri per la formazione del piano annuale delle attività;

b) definisce le attività ordinarie ossia le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, che vengono finanziate con il contributo ordinario annuale dei soggetti consorziati.

c) definisce le attività straordinarie che saranno affidate al Consorzio dagli Enti consorziati.

3. Su proposta degli altri soggetti consorziati, la Giunta regionale approva la delibera di cui al comma 2 sentiti gli stessi soggetti consorziati e tenendo conto di quanto previsto dal programma regionale di sviluppo, dal documento di programmazione economica e finanziaria, dai piani e dai programmi di settore e dagli altri atti regionali a contenuto programmatico relativi alle materie indicate all'articolo 3.

4. L'amministratore unico di cui all'articolo 24 dello Statuto, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 e tenuto conto delle esigenze di servizio e di ricerca espresse dalle strutture tecniche dei soci che operano nelle materie oggetto dell'attività del LaMMA, elabora il piano annuale delle attività che viene adottato dall'Assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

5. Le attività inserite nel piano annuale delle attività sono distinte in:

a) attività ordinarie, individuate nella delibera di cui al comma 2, lettera b) e finanziate con il contributo ordinario annuale dei soggetti consorziati;

b) attività straordinarie, richieste dai soggetti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti o derivanti dalla partecipazione ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, finanziate a livello nazionale e internazionale.

c) attività a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati.

6. Le attività tecniche operative del Consorzio, di interesse della Regione Toscana, sono sviluppate in raccordo continuo con la struttura regionale che cura i rapporti con il Consorzio e con le altre strutture tecniche regionali competenti.

7. Le attività tecniche operative del Consorzio, di interesse per il Consiglio Nazionale delle Ricerche sono sviluppate in raccordo continuo con l'Amministrazione centrale del CNR che cura i rapporti e con le strutture scientifiche del CNR.

8. L'Amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso. La prima relazione semestrale dovrà essere presentata entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art.4 bis

(Piano della qualità della prestazione organizzativa)

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell'amministratore unico del consorzio. Il piano della qualità della prestazione organizzativa

costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale del consorzio.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall'amministratore del consorzio, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 5, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.

3. L'Amministratore unico, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.

Art. 5 Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione del Consorzio è stabilito in Euro 166.000,00 (centosessantaseimilaseicento) e, a seguito del recesso della Fondazione per il clima e la sostenibilità e della conseguente redistribuzione della relativa quota di partecipazione pari a euro 16.600,00 (sedecimilaseicento), è conferito come segue:

- La "REGIONE TOSCANA" per Euro 111.066,67 (centoundicimilazerosessantasei/67) quota pari al 66,67% (sessantasei/67 per cento);
- Il "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" per Euro 55.533,33 (cinquantacinquemilacinquecentotrentatre/33) quota pari al 33,33% (trentatre/33 per cento);

Le quote indicate rappresentano, per ciascun soggetto consorziato, la propria quota di partecipazione al Consorzio.

2. A ciascun socio spetta un numero di voti correlato alla rispettiva quota, da calcolare nella misura di un voto per ogni quota corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale conferito e conseguentemente pari a:

- "REGIONE TOSCANA", tredici voti;
- "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", sei voti;

3. In caso di nuove ammissioni, ovvero di recesso o esclusione di soci, si procede all'aumento ovvero alla diminuzione del fondo di dotazione secondo le modalità stabilite dallo statuto. È fatta salva la possibilità per il nuovo consorziato di acquistare, con le modalità stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l'entità del fondo di dotazione.

4. La cessione di quote, o parti di esse, tra soci o a favore di nuovi consorziati deve essere autorizzata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

5. Le modifiche alla presente Convenzione, conseguenti alle operazioni di cui ai commi 3 e 4, devono essere approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Art. 6 Contributo ordinario annuale

1. Il contributo ordinario annuale è conferito dai consorziati in denaro od in servizi ed attività, nel rispetto delle quote di partecipazione determinate all'articolo 5.

2. I contributi ordinari sono quantificati nel bilancio preventivo economico annuale del Consorzio, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie riportate nel piano annuale delle attività. Nel caso di conferimenti in servizi il contributo sarà quantificato secondo i criteri indicati nel comma 3, la cui applicazione sarà illustrata nella relazione allegata al bilancio di cui all'articolo 14, comma 4 della l.r. 39/2009.

3. I servizi conferiti quale contributo annuale saranno valorizzati secondo i seguenti criteri:

- per il personale il criterio del costo orario quale risulta dal contratto collettivo aumentato nella misura massima del 10% (dieci per cento) a titolo di rimborso per spese generali;
- per il godimento di beni immobili in base al costo di locazione sul mercato con riferimento ai mq. Utilizzati e le spese di manutenzione ordinaria e gestione condominiale in base ai costi sostenuti.

4. Il contributo ordinario annuale della Regione non può essere superiore all'importo di euro 3.000.000,00 (*tre milioni*) e sarà erogato per il primo 60% (sessanta per cento) entro il primo trimestre dell'anno e per il restante 40% (quaranta per cento) dopo l'invio della prima relazione semestrale di cui all'articolo 4 comma 8 del presente atto.

Art. 7

Contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono:

- a) conferiti dai consorziati che richiedono lo svolgimento delle attività straordinarie inserite nel piano annuale delle attività;
- b) derivanti dalla partecipazione ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, finanziate a livello nazionale e internazionale;
- c) derivanti da attività a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati.

2. I contributi straordinari sono quantificati nel bilancio preventivo economico annuale del Consorzio, a copertura delle attività straordinarie riportate nel piano annuale delle attività e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative.

Art. 8

Modifiche della Convenzione e dello Statuto

1. La presente convenzione e l'allegato statuto possono essere modificati con delibera del Consiglio Regionale, che provvede su proposta della Giunta regionale e previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea dei soci.

Art. 8

Reciproche garanzie

1. I consorziati si impegnano a prevedere nei loro bilanci adeguata copertura ai contributi di cui agli articoli 6 e 7, nonché a provvedere al loro puntuale conferimento allo stesso Consorzio.

2. I consorziati si impegnano altresì a non svolgere attività in contrasto o in concorrenza con quelle proprie del Consorzio.

Art. 9

Durata del Consorzio

1. La durata del Consorzio è fissata *al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)*.

Art. 10

Partecipazione di altri Enti

1. Al Consorzio possono partecipare solo enti pubblici territoriali e altri enti pubblici di ricerca operanti nei settori oggetto dell'attività del LaMMa.
2. Spetta all'assemblea dei soci deliberare in ordine all'ingresso di nuovi soci.
3. Alla Regione è comunque riservata una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

Art. 11

Vigilanza

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre, previa tempestiva comunicazione agli altri enti consorziati, ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente o fra il personale dirigente degli enti consorziati, al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
2. I poteri sostitutivi nei confronti degli organi del Consorzio sono esercitati ai sensi delle disposizioni relative agli enti dipendenti contenute nella legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
3. Ai fini del controllo analogo, i poteri di vigilanza ed ispezione di cui al comma 1 sono esercitati anche su richiesta degli altri enti consorziati.

Per il Consorzio LAMMA – l'Amministratore Unico

Per la Regione Toscana

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche